

ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altra,

PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della carta delle Nazioni Unite,

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e la Giordania,

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e la Giordania e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali,

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Renaat VAN ELSLANDE,
ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Jens CHRISTENSEN,
ambasciatore,
direttore al ministero;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Hans-Dietrich GENSCHER,
ministro federale degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Louis de GUIRINGAUD,
ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Garret FITZGERALD,
ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Arnaldo FORLANI,
ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Gaston THORN,
presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Max van der STOEL,
ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Anthony CROSLAND M. P.,

segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Anthony CROSLAND M. P.,

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,

segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Claude CHEYSSON,

membro della Commissione delle Comunità europee;

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA:

Nijmeddin DAJANI,

ministro per l'industria e il commercio;

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità e la Giordania si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

- degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo della Giordania;
- dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;
- dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Giordania ed altri Stati.

Articolo 4

1. La cooperazione tra la Comunità e la Giordania si prefigge in particolare quanto segue:

- partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Giordania per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Giordania e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;
- commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Giordania;
- cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Giordania soprattutto mediante provvedimenti atti a:

Articolo 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

TITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

Articolo 2

La Comunità e la Giordania instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Giordania con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

- incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Giordania;
 - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Giordania e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo;
 - agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;
 - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingenti che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;
 - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;
 - partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse della Giordania ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;
 - cooperazione nel settore della pesca;
 - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti;
 - reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo.
2. Le parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

Articolo 5

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.
2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a prendere decisioni.

Articolo 6

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Giordania nelle condizioni di cui al protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

Articolo 7

Le parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'accordo.

TITOLO II

SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 8

Nel settore commerciale, l'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Giordania e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. Prodotti industriali

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e da quelli che figurano nell'allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

Calendario	Tasso di riduzione
— alla data di entrata in vigore dell'accordo	80 %
— dal 1° luglio 1977	100 %

Articolo 10

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono:

- per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania alla data del 1º gennaio 1975;
- per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania il 1º gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

Articolo 11

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 13

Si applicano alla Giordania le misure di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

Articolo 14

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in t)
55.09	Altri tessuti di cotone	100

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 %.

3. Per i prodotti della sottovoce 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio), delle voci 31.03 (concimi minerali o chimici fosfatici), ex 31.05 (concimi composti contenenti fosfati), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto) e del capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunità si riserva la possibilità d'istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 % dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

Articolo 15

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci e sottovoci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune:

- all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;
- all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

— oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 16

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'impostazione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. Prodotti agricoli

Articolo 17

1. Per i prodotti sottoelencati, originari della Giordania, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione %
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	80
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: F. Legumi da granella, sgranati o in baccello: II. Fagioli: ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno: — dal 1° novembre al 30 aprile ex III. altri: — Fave (vicia faba maior)	60 40
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsifrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: ex II. Carote e navoni: — Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo ex H. Cipolle, scalogni e agli: — Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile — Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio M. Pomodori: ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: — dal 1° dicembre al 31 marzo ex S. Pimenti e peperoni dolci: — dal 15 novembre al 30 aprile ex T. altri: — Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile — Zucche e zucchine, dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio	40 50 50 60 40 60

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione %
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: B. altri (esclusi quelli destinati alla semina)	80
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: H. altri (manghi, mangoste e guaiave)	40
08.02	Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance: — fresche ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins ed altri simili ibridi di agrumi: — freschi ex C. Limoni: — freschi D. Pompelmi e pomelli ex E. altri: — Lime e limette:	60 60 40 80 80
ex 08.09	Altre frutta fresche: — Cocomeri, dal 1º aprile al 15 giugno	50
09.04	Pepe (del genere «Piper») pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»): A. non tritati né macinati: II. Pimenti: c) altri	80
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginopro	80

2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dalla Giordania, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 kg.

3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli 23-28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili.

4. Fino al 1º gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma),

clementine, wilkins e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'allegato C.

Articolo 18

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alle Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento adazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore-ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

Articolo 19

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Giordania.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

essa concede per le importazioni originarie della Giordania un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di consiglio di cooperazione.

C. Disposizioni comuni

Articolo 20

1. I prodotti di cui al presente accordo, originari della Giordania, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10.

Articolo 21

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Giordania concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre la Giordania può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

Articolo 22

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Giordania ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della

Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 23

Qualora la Giordania, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunità come entità unica.

Articolo 24

In occasione degli esami di cui all'articolo 43 dell'accordo, le parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Giordania.

Articolo 25

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

Articolo 26

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

Articolo 27

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

Articolo 28

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali

pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Giordania, non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 29

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 30

1. Se una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 31

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

Articolo 32

1. Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 31 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 30 e 31, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la parte contraente in causa fornisce al consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda gli articoli 30 e 31 si tiene una consultazione in sede di consiglio di cooperazione prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;
- b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 30 e 31, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

Articolo 33

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella della Giordania, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

1. È istituito un consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 35

1. Il consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti della Giordania.

2. Il consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Giordania.

Articolo 36

1. La presidenza del consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce inoltre ognqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 37

1. Il consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi comitato atto ad assistere nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

Articolo 38

Il consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo ed il Parlamento giordaniano.

Articolo 39

Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa

stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo si terranno, in sede di consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

Articolo 40

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.

2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 41

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 42

Nei settori contemplati dall'accordo:

- il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna di-

scriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

— il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società giordanie.

Articolo 43

Le parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le parti con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 44

I protocolli n. 1 e n. 2, nonché gli allegati A, B e C sono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che è parte integrante dell'accordo.

Articolo 45

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validità del presente accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 46

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno hascemitico di Giordania.

Articolo 47

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 48

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blyke waarvan de ondergetekende gevoldmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

وأثاباتا لما تقدم ، وضلع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق .

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eigtheenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.


Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio mille novecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.


**حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من كانون الثاني سنة ألف
وتسعمائة وستة وسبعين .**

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen




For Hennes Majestæt dronningen af Danmark




Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland




Pour le président de la République française




For the President of Ireland




Per il presidente della Repubblica italiana



Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg



Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen



صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية



ALLEGATO A

relativo ai prodotti di cui all'articolo 9 esclusi dal regime dell'accordo

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: A. Lattosio e sciropo di lattosio: I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro B. Glucosio e sciropo di glucosio: I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») C. Bevande alcoliche
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. Caseine C. altri
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina

ALLEGATO B

relativo ai prodotti di cui all'articolo 16

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «cornflakes» e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, delle pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: — esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali ⁽¹⁾
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07: — contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, sulfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola

⁽¹⁾ In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: a) da un dazio ad valore che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; b) da un elemento mobile.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
38.12	<p>Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:</p> <p>A. Bozzime preparate ed appretti preparati:</p> <p>I. a base di sostanze amidacee</p>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III</p>

ALLEGATO C

Dazi minimi residui che possono essere applicati ai termini dell'articolo 17, paragrafo 4

I. DANIMARCA

Numero della tariffa doganale della Danimarca	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.02	<p>Agrumi, freschi o secchi:</p> <p>A. Arance:</p> <p>I. Arance dolci, fresche:</p> <p>a) dal 1º aprile al 30 aprile 2,6 %</p> <p>b) dal 1º maggio al 15 maggio 1,2 %</p> <p>c) dal 16 maggio al 15 ottobre 0,8 %</p> <p>d) dal 16 ottobre al 31 marzo 4 %</p> <p>II. altre:</p> <p>ex a) dal 1º aprile al 15 ottobre: — fresche 3 %</p> <p>ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo: — fresche 4 %</p> <p>ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins, e altri simili ibridi di agrumi: — freschi 4 %</p>	

II. IRLANDA

Numero della tariffa doganale dell'Irlanda	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.02	Agrumi, freschi o secchi: A. Arance: I. Arance dolci, fresche: a) dal 1º aprile al 30 aprile b) dal 1º maggio al 15 maggio c) dal 16 maggio al 15 ottobre d) dal 16 ottobre al 31 marzo. II. altre: a) dal 1º aprile al 15 ottobre: 1. fresche b) dal 16 ottobre al 31 marzo: 1. fresche B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins, e altri simili ibridi di agrumi: I. freschi	2,6 % 1,2 % 0,8 % 4 % 3 % 4 % 4 %

III. REGNO UNITO

Numero della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.02	Agrumi, freschi o secchi: A. Arance: I. Arance dolci, fresche: a) dal 1º aprile al 30 aprile b) dal 1º maggio al 15 maggio c) dal 16 maggio al 15 ottobre d) dal 16 ottobre al 31 marzo 1. dal 16 ottobre al 30 novembre 2. dal 1º dicembre al 31 marzo II. altre: a) dal 1º aprile al 15 ottobre: 1. fresche	2,6 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg 1,2 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg 0,8 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg 4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg 4,4 % 3 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg

Numero della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.02 (segue)	<p>b) dal 16 ottobre al 31 marzo:</p> <p>1. fresche:</p> <p>aa) dal 16 ottobre al 30 novembre</p> <p>bb) dal 1° dicembre al 31 marzo</p> <p>B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins, e altri simili ibridi di agrumi:</p> <p>I. freschi:</p> <p>a) dal 1° aprile al 30 novembre</p> <p>b) dal 1° dicembre al 31 marzo</p>	<p>4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg 4,4 %</p> <p>4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg 4,4 %</p>